



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. **13448/12 R.G.** ;

promossa da:

Avv. B. G., in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in omissis;

-PARTE APPELLANTE-

contro:

COMUNE DI TORINO, con sede nel Palazzo di Città, Torino, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonietta Rosa MELIDORO e Susanna TUCCARI, in forza di procura generale alle liti rogito Notaio Roberto MARTINO in data 8.09.2011, Rep. n. 28473 Racc. n. 17806, elettivamente domiciliato presso le stesse in Torino, Avvocatura Comunale, Via Corte d'Appello n. 16;

-PARTE APPELLATA-

e contro:

EQUITALIA NORD S.p.A. (già **EQUITALIA NOMOS S.p.A.**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-PARTE APPELLATA contumace-

avente ad oggetto: **Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 22 segg. Legge n. 689/1981.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per l'appellante Avv. B. G. (a verbale di udienza in data 25.01.2013 ed in atto di citazione in grado di appello):

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In totale riforma della sentenza impugnata;

nel merito: dichiarare nulle ed in ogni caso annullare, dichiarandole comunque prive di ogni efficacia giuridica le intimazioni di pagamento ivi impugnate e le cartelle esattoriali n. 11020050040041268000, n. 11020040067858090000, n. 11020040053500716000 stante la mancata e/o irrituale notificazione delle stesse.

In ogni caso, accertata e dichiarata la prescrizione delle sanzioni de quibus per decorrenza dei termini di legge e del diritto all'esazione delle somme richieste per i medesimi motivi, disporre come per legge con ogni consequenziale provvedimento anche di annullamento delle intimazioni di pagamento impugnate in primo grado.

Con il favore delle spese, competenze ed onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfetario 12,5% ex art. 14 tariffa, IVA e CPA come per legge.”

Per l'appellato COMUNE DI TORINO (a verbale di udienza in data 25.01.2013 ed in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,

In via preliminare

- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del COMUNE DI TORINO, con conseguente estromissione dal processo.

Nel merito

- Respingere il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9631, emessa in data 25 ottobre 2011 dal Giudice di Pace di Torino - Dott. Corsi;

- in ogni caso, respingere le domande ex adverso proposte nei confronti del COMUNE DI TORINO in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.

1.1. Con tre distinti atti di citazione datati 5.11.2010, ritualmente notificati, l'Avv. B. G. ha convenuto in giudizio presso il Giudice di Pace di Torino la società EQUITALIA NOMOS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo di dichiarare nulle ed in ogni caso annullare, dichiarandole comunque prive di ogni efficacia giuridica le intimazioni di pagamento ivi impugnate e le cartelle esattoriali n. 11020050040041268000, n. 11020040067858090000, n. 11020040053500716000 stante la mancata e/o irrituale notificazione delle stesse e dei verbali di violazione al C.d.S. e, in ogni caso, accertata e dichiarata la prescrizione delle sanzioni *de quibus* per

decorrenza dei termini di legge e del diritto all'esazione delle somme richieste per i medesimi motivi, di disporre come per legge con ogni consequenziale provvedimento anche di annullamento delle intimazioni di pagamento.

1.2. Si è costituita in giudizio la società EQUITALIA NOMOS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contestando le avversarie domande e chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore.

1.3. Il Giudice di Pace ha disposto l'integrazione del contraddittorio con il COMUNE DI TORINO, il quale si è costituito chiedendo il rigetto delle domande avversarie e depositando i verbali di accertamento di violazione al C.d.S.

1.4. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, riunite le cause, con Sentenza n. 9631/2011, datata 25.10.2011, depositata in data 26.10.2011, ha rigettato il ricorso in opposizione e, per l'effetto, ha confermato la validità delle cartelle esattoriali n. 11020050040041268000, n. 11020040067858090000 e n. 11020040053500716000 notificate nonché la validità delle intimazioni di pagamento opposte.

1.5. Con atto di citazione datato 23.04.2012, ritualmente notificato, l'Avv. B. G. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, nonché la società EQUITALIA NORD S.p.A. (già EQUITALIA NOMOS S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Torino.

Parte appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, fondando l'appello sui seguenti motivi di impugnazione :

- 1) violazione del combinato disposto degli artt. 209 del C.d.S. e 28 L. 689/81 e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c.;
- 2) violazione e falsa applicazione degli articoli 137 e seguenti c.p.c. e degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 L. 890/82 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

1.6. Si è costituito l'appellato COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, depositando comparsa di costituzione e risposta datata 24.09.2012, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.7. Nessuno si è costituito per l'appellata società EQUITALIA NORD S.p.A. (già EQUITALIA NOMOS S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed il Giudice, verificata la rituale notificazione della citazione in appello, ne ha dichiarato la contumacia .

1.8. All'udienza in data 25.01.2013 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190, 1° comma, c.p.c., richiamato dall'art. 352, comma 1°, c.p.c. .

2. Sul primo motivo di impugnazione: D) violazione del combinato disposto degli artt. 209 del C.d.S. e 28 L. 689/81 e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c.

2.1. Con un primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 209 del C.d.S. e 28 L. 689/81 e la falsa applicazione dell'art. 2953 c.c.

Il motivo di appello risulta fondato e meritevole di accoglimento.

2.2. Invero, l'attuale appellante ha documentalmente provato che nel mese di ottobre 2010 la società EQUITALIA NOMOS S.p.A. ha notificato all'Avv. B. G. :

1) intimazione di pagamento n. 20090027882 relativa alla cartella esattoriale n. 11020040053500716000, che sarebbe stata notificata in data 09.06.2004, a seguito del mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;

2) intimazione di pagamento n. 20090027884 relativa alla cartella esattoriale n. 11020040067858090000, che sarebbe stata notificata in data 14.07.2004, a seguito del mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada;

3) intimazione di pagamento n. 20090027888 relativa alla cartella esattoriale n. 11020050040041268000, che sarebbe stata notificata in data 09.08.2005, a seguito del mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada.

2.3. Ora, nel caso di specie, la prescrizione dei titoli posti a fondamento delle predette cartelle esattoriali deve ritenersi quinquennale, trattandosi di verbali di violazione del Codice della Strada.

L'art. 209 C.d.S. prevede, infatti, che *“la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'[art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#)”*, il quale prevede a sua volta che *“il diritto a riscuotere le somme dovute per le*

violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.

2.4. In motivazione, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto infondata l’eccepta prescrizione del diritto di esazione dei tributi di cui trattasi ritenendo che, essendo pacifica l’equiparabilità della cartella esattoriale al decreto ingiuntivo, *“nel momento in cui la prima, come il secondo, sia divenuta non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, incomincia a decorrere l’ulteriore termine di prescrizione di cui all’art. 2953 c.c.; termine di durata decennale, come espressamente previsto dalla norma”* che, nel caso in esame, sarebbe iniziato a decorrere dalle date in cui è avvenuta la notifica delle cartelle esattoriali e, quindi, non sarebbe ancora decorso.

I suddetti rilievi non possono condividersi.

L’art. 2953 c.c. concerne unicamente gli “effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi”, prevedendo che *“i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”*

La cartella esattoriale non è un atto di natura giurisdizionale bensì un atto amministrativo e, dunque, non può certo essere equiparato ad una sentenza di condanna o ad un decreto ingiuntivo passati in giudicato.

In altre parole, la cartella esattoriale può essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.

Del resto, la Cassazione ha avuto modo di affermare che:

§ *“l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ... con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”* (cfr. in tal senso: [Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263](#)):

§ *“il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”* ([Cass. civile, Sezioni Unite, 10 febbraio 2009, n. 25790](#)).

2.5. Ciò chiarito, nel caso di specie, il diritto alla riscossione delle somme indicate nelle predette intimazioni di pagamento notificate all’Avv. B. G. nel mese di ottobre 2010 si è prescritto con il decorso del termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalle date di notifica delle cartelle esattoriali e, dunque, decorrente, rispettivamente:

- 1) dal 09.06.2004 relativamente alla cartella esattoriale n. 11020040053500716000;
- 2) dal 14.07.2004 relativamente alla cartella esattoriale n. 11020040067858090000;
- 3) dal 09.08.2005 relativamente alla cartella esattoriale n. 11020050040041268000.

2.6. Pertanto, in accoglimento del primo motivo d’appello proposto dall’Avv. B. G. avverso la Sentenza impugnata, in totale riforma dell’impugnata Sentenza, le predette intimazioni di pagamento devono annullarsi e dichiararsi prive di ogni efficacia giuridica per intervenuta prescrizione.

3. Sul secondo motivo di impugnazione: II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 137 e seguenti c.p.c. e degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 L. 890/82 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

3.1. Con un secondo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 137 e seguenti c.p.c. e degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 L. 890/82 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

3.2. Peraltro, tale motivo di appello deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del precedente primo motivo di impugnazione.

3. Sulla carenza di legittimazione passiva dell’appellato COMUNE DI TORINO.

3.1. L’appellato COMUNE DI TORINO ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

3.2. L’eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento.

Invero, nessuna contestazione è stata mossa dall'appellante avverso la pretesa creditoria del COMUNE DI TORINO e, precisamente, avverso i verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada.

I motivi di impugnazione afferiscono, infatti, ad atti direttamente riferibili al concessionario della riscossione.

3.3. Ora, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, quando i vizi siano imputabili al solo concessionario, la legittimazione processuale spetta esclusivamente al soggetto competente per la riscossione, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario, salvo assumano consistenza anche censure avverso il credito sostanziale, non ravvisabili nel caso di specie.

4. Sulle spese processuali del doppio grado di giudizio.

4.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).

4.2. Nel caso di specie, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, e considerando, in particolare, la fondatezza della domanda proposta dall'Avv. B. G. nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente giudizio in grado di appello, nei confronti della società EQUITALIA NORD S.p.A. (già EQUITALIA NOMOS S.p.A.), quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio in grado d'appello, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

Invero, secondo le recenti Sentenze gemelle della Cassazione civile, Sezioni Unite, in data 12.10.2012, rispettivamente, n. 17405 e n. 17406, infatti, i nuovi parametri devono

essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo al 22 agosto 2012 (data di entrata in vigore del predetto Regolamento).

4.3. Invece, le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado d'appello devono compensarsi nei rapporti tra l'Avv. B. G. ed il COMUNE DI TORINO, tenuto conto che se, da una parte, è stata accertata la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, dall'altra parte si deve osservare che la chiamata in causa del COMUNE DI TORINO nel giudizio di primo grado è avvenuta su ordine del Giudice a seguito dell'istanza proposta dalla società EQUITALIA NOMOS S.p.A. e non dall'Avv. B. G. .

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. **13448/12** R.G. promosso dall'Avv. B. G. (appellante) contro il COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco *pro tempore* (appellato) e contro la società EQUITALIA NORD S.p.A. (già EQUITALIA NOMOS S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore* (appellata), in contumacia di quest'ultima:

1) Accoglie l'appello proposto dall'Avv. B. G. avverso la Sentenza del Giudice di Pace di TORINO n. 9631/2011, datata 25.10.2011, depositata in data 26.10.2011 e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, **annulla e dichiara** prive di ogni efficacia giuridica per intervenuta prescrizione:

1 - l'intimazione di pagamento n. 20090027882 relativa alla cartella esattoriale n. 11020040053500716000, che sarebbe stata notificata in data 09.06.2004.

2 - l'intimazione di pagamento n. 20090027884 relativa alla cartella esattoriale n. 11020040067858090000, che sarebbe stata notificata in data 14.07.2004.

3 - l'intimazione di pagamento n. 20090027888 relativa alla cartella esattoriale n. 11020050040041268000, che sarebbe stata notificata in data 09.08.2005.

2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'appellato COMUNE DI TORINO.

3) Dichiara tenuta e condanna la parte appellata società EQUITALIA NORD S.p.A. (già EQUITALIA NOMOS S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del presente del giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in complessivi **Euro 2.261,30=** (di cui Euro 2.100,00= per compensi ed il resto per spese), oltre ad I.V.A. e

C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

4) Dichiarata compensate le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio in grado d'appello nei rapporti tra l'Avv. B. G. ed il COMUNE DI TORINO.

Così deciso in Torino, in data 07 maggio 2013.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sent. n. 3142/2013 depositata in data 10 maggio 2013

IL CASO.it